



Città di Giovinazzo

Città Metropolitana di Bari

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 13/10/2021 a registro generale n.ro 677/2021 e vi rimarrà fino al 28/10/2021.

Li 13/10/2021

L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE
Michele Bavaro

RACCOLTA GENERALE

Anno 2021

n. 677/2021

SETTORE 3° – GESTIONE DEL TERRITORIO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

DETERMINAZIONE

n.180/2021 del 12.10.2021

**OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
DELLA CITTA' DI GIOVINAZZO**

CIG 8938829B09

CUP J77H2100728004

DETERMINA A CONTRARRE

emessa ai sensi

In data 12 ottobre 2021 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Antonio Gallucci

PREMESSO

- che con decreto sindacale n. 15 del 31 maggio 2021 si è disposto di conferire l'incarico dirigenziale del 3° Settore "Gestione del territorio" all'ing. Antonio Gallucci;
- che con riferimento all'oggetto del presente atto, l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse ai sensi di quanto previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241/90, come aggiunto dall'art.1 della legge n. 190/2012;

DATO ATTO

- che il 3° Settore "Gestione del territorio" ha predisposto tutta la documentazione tecnica relativamente all' "Accordo Quadro per i lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione della Città di Giovinazzo", per un importo totale di € 200.000,00 di cui € 146.000,00 per lavori e € 3.000,00 di oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%, composta dai seguenti elaborati:
 - Capitolato Speciale d'Appalto;
 - Quadro Economico.
- in relazione alla natura dei lavori di cui trattasi, di procedere alla stipula di un Accordo Quadro per la durata di quattro anni, che definisca la disciplina normativa e contrattuale con cui procedere all'affidamento di Appalti Specifici, ovvero singoli affidamenti che, in base ai criteri, modalità e termini indicati nel medesimo Accordo Quadro, definiranno le condizioni di esecuzione delle prestazioni, che l'Amministrazione si riserva di affidare sino a concorrenza dell'importo massimo presunto stabilito inizialmente e di cui al quadro economico;
- che tale istituto (disciplinato dall'articolo 54 del d. Lgs. n. 50/2016) consiste in un contratto normativo dal quale non scaturiscono effetti reali o obbligatori ed il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste (art. 3, comma 1, lettere iii) del d. Lgs. n. 50/2016);
- che di conseguenza, la stipulazione dell'accordo quadro non costituisce titolo per il sorgere di obbligazioni pecuniarie;
- l'articolo 2 del Capitolato Speciale di Appalto dispone che:
 - o "L'accordo quadro ha una durata di anni 4 (quattro) decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'accordo, ovvero potrà avere una minor durata determinata dall'esaurimento del valore complessivo massimo stimato, stabilito nel successivo art. 3. Qualora nel periodo di cui al comma precedente, non sia affidata alcuna attività all'Affidatario dell'Accordo Quadro, ovvero sia affidata solo parte di essa, lo stesso non ha diritto ad avanzare richieste di indennizzo a qualsiasi titolo o ragione. L'Affidatario dell'Accordo Quadro è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni che la stazione appaltante ordinerà prima della data di scadenza, anche nel caso in cui l'ordinativo giungesse l'ultimo giorno di validità dell'accordo."
- l'articolo 3 del Capitolato Speciale di Appalto dispone che:
 - o "Ai sensi dell'art. 35 comma 16 del d. Lgs. 50/2016 l'ammontare massimo delle prestazioni che potranno essere svolte dall'Affidatario dell'Accordo Quadro nell'ambito del presente accordo quadro non potrà eccedere l'importo complessivo presuntivamente stimato pari a € 146.000,00 (Iva esclusa) per lavori oltre € 3.000,00 (Iva esclusa) per oneri della sicurezza questi ultimi non soggetti a ribasso. L'Amministrazione potrà commissionare all'Affidatario dell'Accordo Quadro nel periodo di durata dell'accordo le prestazioni oggetto del presente accordo fino al raggiungimento dell'importo massimo stimato. L'Affidatario dell'Accordo Quadro non potrà richiedere alcun indennizzo, a qualsiasi titolo o ragione, nel caso in cui l'Amministrazione non utilizzi l'intero importo stimato durante il periodo di validità dell'accordo quadro, oppure qualora si raggiunga l'ammontare prima del termine."
- l'art. 36 comma 6 del d. Lgs. n. 50/2016 prevede che per lo svolgimento delle procedure di cui al medesimo articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che

consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica;

- l'art. 37 comma 1 del d. Lgs. n. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori;
- ai sensi dell'art. 1 comma 2 della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii. è possibile procedere ad affidamento diretto in quanto trattasi di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e con l'esigenza che i soggetti siano in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento;
- che il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) consente di adempiere agli obblighi di comunicazione elettronica nell'ambito delle procedure di gara, entrati in vigore (18 ottobre 2018) a norma dell'articolo 40 comma 2 del d. Lgs. n. 50/2016 come previsto dall'art. 22 della direttiva comunitaria 2014/24/EU.

Richiamato l'art. 192 del d. Lgs. n. 267/2000 il quale prescrive che la stipula dei contratti debba essere preceduta da apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base.

VERIFICATO

- che detta procedura prevede la stipulazione dell' "Accordo Quadro per i lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione della Città di Giovinazzo" ai sensi dell'art. 1 comma 2 della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii. è possibile procedere ad affidamento diretto in quanto trattasi di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- che il fine che si intende perseguire è l'individuazione di un operatore economico con cui stipulare il suddetto Accordo Quadro;
- le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro sono riconducibili alla categoria OG10 "IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA ED IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE";
- le clausole essenziali del contratto sono indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto cui si rinvia;
- i requisiti di partecipazione sono indicati nel Capitolato Speciale di Appalto cui si rinvia;
- il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Daniele Carrieri;
- l'ammontare massimo stimato dell'accordo quadro è pari ad € 146.000,00 (Iva esclusa) oltre € 3.000,00 (Iva esclusa) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- l'accordo quadro ha durata di anni 4 (quattro) decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'Accordo;
- in relazione alla presente procedura di selezione del contraente, ai fini degli adempimenti previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, il CIG (codice identificativo di gara) rilasciato dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, è il seguente: **8938829B09**.

VISTI

- il T.U.EE.LL. approvato con d. Lgs. 18/8/2000, n.267;
- il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture approvato con D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s. m. i.;
- la Legge n. 120/2020;
- il Decreto-Legge n. 77/2021;
- le linee guida dell'ANAC;

- il vigente Statuto Comunale.

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa che forma parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

- di approvare:
 - o la documentazione tecnica relativamente all' "Accordo Quadro per i lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione della Città di Giovinazzo" per un importo totale di € 200.000,00 di cui € 146.000,00 per lavori e € 3.000,00 di oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%, composta dai seguenti elaborati:
 - o Capitolato Speciale d'Appalto;
 - o Quadro Economico.
- di indire la procedura telematica con affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii., in quanto trattasi di lavori di importo inferiore a 150.000,00 €, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e con l'esigenza che i soggetti siano in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, attraverso il MEPA mediante Richiesta di Offerta (RdO) finalizzata all'individuazione dell'operatore economico con cui concludere l' "Accordo Quadro per i lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione della Città di Giovinazzo", utilizzando il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del d. Lgs. n. 50/2016, determinato mediante ribasso sugli elenchi prezzi unitari posti a base di gara;
- di dare altresì atto che:
 - le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro sono riconducibili alle categorie OG10 "IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA ED IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE";
 - le clausole essenziali del contratto sono indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto cui si rinvia;
 - i requisiti di partecipazione sono indicati nel Capitolato Speciale di Appalto cui si rinvia;
 - il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Daniele Carrieri;
 - l'ammontare massimo stimato dell'accordo quadro è pari ad € 146.000,00 (Iva esclusa) oltre € 3.000,00 (Iva esclusa) per oneri della sicurezza;
 - l'accordo quadro ha durata di anni 4 (quattro) decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'Accordo;
 - in relazione alla presente procedura di selezione del contraente, ai fini degli adempimenti previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, il CIG (codice identificativo di gara) rilasciato dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, è il seguente: **8938829B09**;
 - la stipulazione dei contratti attuativi dell'Accordo Quadro dovrà avvenire solo a seguito di assunzione di apposito impegno di spesa;
 - che il presente provvedimento, non comportando assunzione di impegno di spesa, è immediatamente esecutivo con la sottoscrizione del dirigente responsabile del settore.
 - la presente Determinazione è esecutiva per effetto della sua sottoscrizione;
- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del d. Lgs. n. 267/2000;
- di pubblicare ai sensi dell'art.29 del d. Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii, il presente provvedimento, sul profilo dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" e sull'Albo Pretorio del sito on-line del Comune di Giovinazzo.

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né accertamento di entrate. In modo diretto o indiretto. Pertanto non viene trasmesso al responsabile servizio Finanziario per il preventivo controllo di regolarità contabile e per il successivo visto di regolarità contabile di cui al combinato disposto degli artt. 147 bis e 151 comma 4 del d. Lgs 267/2000 e s.m.i

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.